



ORDINANZA N. 10/2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** l'atto di concessione pluriennale n. 127 del 10.01.2006, vigente fino al 31.12.2035, con il quale è stato concesso alla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa il mantenimento di beni d.m. ubicati al pontile V. Emanuele e alla calata V. Veneto, di complessivi mq 65.070 destinati a terminal per il traffico forestale, di merci varie in colli o alla rifusa e contenitori;
- ATTESO** che il 17.01.2016 un tratto della banchina/ormeggio 44, in concessione alla MM.GG., è stato danneggiato dalla collisione della nave DP LEGACY;
- VISTA** la nota datata 29.01.2016 con la quale la MGSF, nel comunicare che a seguito del sinistro di cui sopra, il danno subito alla banchina ed ai sottoservizi può essere stimato in €. 130.000,0, ha rappresentato di aver incaricato un tecnico per la predisposizione di un progetto e correlato computo metrico dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi;



VISTO il verbale di riunione datato 3.2.2016, nell'ambito del quale sono stati accertati i danni subiti all'infrastruttura in questione;

VISTO il provvedimento prot. n. 799 dell'8.6.2017 con il quale questa AdSP ha autorizzato la MM.GG. spa ad eseguire i lavori di ripristino della banchina 44 secondo il progetto, a firma dell'Ing. Bertone, depositato in data 28.04.2017 – prot. AdSP n. 2773 -;

CONSIDERATO che, in data 16.06.2017 è stata emessa l'Ordinanza AdSP n. 12/2017 che ha destinato una parte delle aree della banchina 44/45 (oggetto di verbale di riconsegna temporanea del (04.07.2017) in concessione alla MGSF ed alla Garolla srl, a cantiere per l'installazione di una bitta in radice al pontile Flavio Gioia, impedendo l'avvio dei lavori di riparazione autorizzati con protocollo n. 799/2017;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1231 del 26.09.2017, indirizzata alla MGSF, l'Area Tecnica di questa AdSP, nel rilevare che nel progetto originario non era stata prevista la riparazione del cunicolo che ospita le tubazioni della società Garolla e quelle del servizio idrico portuale, anch'esso danneggiato dalla collisione anzidetta, ha chiesto una revisione, in tal senso, del progetto di ripristino della banchina in argomento, autorizzato con nota AdSP n. 799/2017, sopra citato;

VISTO che la Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, in data 22.11.2017 - prot. AdSP n. 6005 - in ottemperanza a quanto richiesto dall'Area Tecnica con la nota da ultimo citata, ha trasmesso la versione revisionata del progetto (tavola DIS.E.OO2);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Area Tecnica di questa AdSP con nota prot. n. 32 del 18.01.2018 in merito al suddetto progetto revisionato;

RITENUTO necessario eseguire i lavori di riparazione del tratto di banchina danneggiato nel più breve tempo possibile e, ciò, al fine di evitare ulteriore deterioramento del bene demaniale marittimo in argomento dovuto, anche, al mancato intervento di ripristino del danno occorso ormai da oltre due anni;

CONSIDERATO che, a seguito del sinistro occorso alla banchina 44, la compagnia assicuratrice ha riconosciuto e liquidato alla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, concessionario della medesima infrastruttura, le somma di €. 170.000,00 a titolo di risarcimento danni, come dichiarato, nella riunione del 21 marzo u.s., dal dott. Eric Klingenberg, legale rappresentante della predetta società, al dirigente di questa AdSP, dott. Ugo Vestri;

VISTA la nota prot. n. 759 del 27.03.2018, con la quale questa AdSP ha chiesto alla MGSF copia della documentazione relativa alla liquidazione del danno in argomento erogato dalla compagnia assicuratrice;

CONSIDERATO, pertanto, che la Società MM.GG. è soggetto obbligato alla riparazione della banchina ed al ripristino dello stato dei luoghi con onere di rendicontazione all'AdSP;



CONSIDERATO che, in data 15.01.2018 sono state riconsegnate alla soc. MM.GG. le aree oggetto dell'ordinanza n. 12/2017;

CONSIDERATO non più procrastinabile l'intervento, da parte della MM.GG., di riparazione dell'infrastruttura *de qua*, al fine di:

- ripristinare l'operatività della banchina;
- evitare l'ulteriore deterioramento dell'infrastruttura portuale con aggravio di costi di riparazione;
- impedire il protrarsi della perdita di traffici commerciali che potrebbe, tra l'altro, comportare una azione in danno da parte di terzi;
- salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto, opportuno, disciplinare i lavori di riparazione della banchina a carico della società Magazzini Generali Silos Frigoriferi;

ORDINA

ART. 1

Il presente provvedimento dispone l'esecuzione dei lavori, a cura e spese della Società Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, di rifunzionalizzazione e riparazione della banchina 44 - danneggiata dalla collisione in banchina della nave DP LEGACY IMO 934917, come da progetto revisionato, trasmesso dalla medesima Società in data 22.11.2017 – prot. AdSP n. 6005 -, di cui al parere favorevole espresso dall'Area Tecnica di questa AdSP con nota 32/2017, comprensivi della riparazione del cunicolo servizi ivi esistente.

ART. 2

Le attività di cui all'art.1 verranno eseguite dalla società Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, a propria cura e spese, **con obbligo di comunicazione a questa AdSP del nominativo delle ditte che effettueranno i lavori e debita indicazione del direttore dei lavori e/o del responsabile di cantiere,**

La Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, nel ripristinare lo stato dei luoghi, così come rappresentato nel progetto a firma dell'Ing. Bertoni, di cui al parere favorevole espresso dall'Area Tecnica di questa AdSP con nota prot. n. 32/2018, dovrà lasciare il cunicolo privo di copertura nel tratto interessato dai danni causati dall'urto della nave DP Legacy, per consentire alla Società Garolla srl la sostituzione delle tubazioni e la separazione delle stesse dalla condotta idrica portuale che corre lungo la banchina 44.

La durata dell'intervento è **stimata in non più di quattro mesi**, decorrenti dalla data di inizio dei lavori che, tenuto conto dello stato in cui versa attualmente la banchina 44 a causa del danno subito dalla collisione della nave DP LEGACY IMO 934917, **dovranno iniziare entro il termine perentorio del 14 maggio p.v..**



N. 10

Pertanto, la società destinataria del presente atto dovrà depositare, entro 15 giorni dalla data di notifica della presente, un cronoprogramma dei lavori suddetti.

ART. 3

Le Imprese appaltatrici dei lavori in argomento dovranno:

1. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
2. gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di costruzioni civili ed impiantistiche e di sicurezza del cantiere;
3. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare **il D.Lvo.**

9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;

4. trasportare in discarica autorizzata gli eventuali materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
5. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
6. provvedere alla **delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento e possibili urti dei mezzi operanti**, impegnandosi a migliorarla su richiesta della Direzione dei Lavori o dell'Ente;
7. installare idonea segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti. **E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;**
8. adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante l'area di cantiere, garantendo in ogni caso l'accesso ai veicoli di emergenza anche in tale area;
9. **tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Capitaneria di Porto, tramite il Direttore dei lavori, l'inizio e la conclusione dei lavori stessi, al fine di garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza nei confronti degli addetti e di terzi e di coordinare le operazioni portuali che si svolgono sul ciglio in banchina, estranee alle aree di cantiere.**

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o di danno ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restandone manlevata questa AdSP.

ART. 4

In caso di mancato ripristino della banchina 44, nei tempi stabiliti nel precedente articolo 2, l'AdSP provvederà d'ufficio, in danno alla Magazzini Generali Silos Frigoriferi spa, quale soggetto



N. 20

obbligato cui è stato liquidato il risarcimento del danno occorso alla banchina 44, provvedendo a rimborsarsi, anche in sua assenza, delle spese nei modi prescritti dalle vigenti normative, e/o rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N..

In caso di inosservanza alla presente ordinanza, la Società cui la stessa è destinata, dovrà rispondere in sede civile per danni alle persone e/o cose ed al demanio marittimo, che possano derivare dal mancato intervento di ripristino dello *status quo ante* del tratto di banchina dell'ormeggio 44, e sarà ritenuta responsabile di eventuali ulteriori danni connessi:

- all'aggravio dei costi di riparazione della banchina, consequenziale al mancato intervento;
- al mancato utilizzo della banchina da parte di terzi;
- pubblica e privata incolumità;
- perdita dei traffici commerciali derivanti dal mancato utilizzo della banchina.

Quanto sopra, fermo restando, l'applicazione delle sanzioni previste dal codice della navigazione.

Napoli, li 24 APR. 2018

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO